

ALLEGATO “1”

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 52 “Bilancio di previsione 2019/2021” - CAP. 2050120073 - Contributi in conto capitale ai Comuni per interventi di adeguamento/ miglioramento sismico in musei, teatri, biblioteche, archivi e altri luoghi della cultura.

Schema di Accordo tra la Regione Marche e il Comune di CASTIGNANO per l’attuazione dell’intervento: “TEATRO COMUNALE – MIGLIORAMENTO SISMICO E RIDUZIONE VULNERABILITA’”

Tra la **REGIONE MARCHE**,

codice fiscale 80008630420, rappresentata dal dalla Dott.ssa Simona Teoldi, Dirigente della P.F. Beni e attività culturali, o suo delegato

e

il COMUNE DI CASTIGNANO,

con sede in VIA MARGHERITA N.25, a CASTIGNANO (AP), codice fiscale 00358540441 Rappresentato dal Sindaco, Sig. FABIO POLINI, nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP), il 11/04/1967, C.F. PLNFBA67D11H769Q, autorizzato alla stipula del presente atto,

VISTI I SEGUENTI ATTI

Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

DLgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

DLgs.18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;” e s.m.i.;

LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 51 “Legge di stabilità 2019”;

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 52 “Bilancio di previsione 2019 – 2021”.

CONSIDERATO CHE

- **La Legge. n. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019)**, per il periodo 2019/2021, al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, attribuisce alle regioni a statuto ordinario contributi da destinare al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, da verificare, per ciascuna delle annualità interessate, attraverso il sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche (ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229).
- **Il comma 838 dell'art. 1 – L.145/2018** stabilisce che: Le regioni a statuto ordinario effettuano gli investimenti di cui ai commi 834 e 836 nei seguenti ambiti:
 - a) opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio, ivi compresi l'adeguamento e il miglioramento sismico degli immobili;
- **Il comma 839 dell'art. 1 – L.145/2018** stabilisce che: Entro il 31 luglio di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, le regioni a statuto ordinario adottano gli impegni finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti diretti e indiretti previsti nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento certificano l'avvenuto impegno di tali investimenti mediante comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità del monitoraggio e della certificazione.
- **Il comma 838 dell'art. 1 – L.145/2018** stabilisce che: In caso di mancato o parziale impegno degli investimenti previsti nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge in ciascun esercizio, la regione è tenuta a effettuare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 maggio dell'anno successivo, un versamento di importo corrispondente al mancato impegno degli investimenti di cui alle tabelle 4 e 5. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria dello Stato.
- La programmazione delle risorse di cui trattasi, è stata definita nella scheda 1 della D.G.R. 382 del 1 aprile 2019, ad oggetto “Approvazione del documento di programmazione Cultura 2019”;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Finalità dell'accordo

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. Il presente accordo fra le parti, di seguito denominato “Accordo”, è finalizzato all'attuazione degli interventi finanziati dalla Regione Marche nell'ambito delle disposizioni di cui Programmazione risorse di cui alla all'art. 1 comma 833 e seguenti della LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'Accordo si intende:

- a) per “finanziamento” l’ammontare della spesa a carico dei fondi regionali ai sensi degli artt.833 e seguenti della Legge n. 145/2018.
- b) per “costo totale” l’ammontare della spesa per la realizzazione dell’intervento;
- c) per “Soggetto beneficiario” il Comune destinatario del finanziamento.

Art. 3

Oggetto e finalità dell’intervento

1. L’intervento per il quale è concesso il finanziamento riguarda “TEATRO COMUNALE – MIGLIORAMENTO SISMICO E RIDUZIONE VULNERABILITRA” così come indicato nella allegata scheda progetto ed è finalizzato all’agibilità strutturale dell’edificio, secondo le normative vigenti, e alla piena fruibilità degli spazi oggetto di riqualificazione e valorizzazione.

Art. 4

Responsabili dell’Accordo

1. Per la Regione Marche è responsabile dell’Accordo la Dott.ssa Simona Teoldi, Dirigente della P.F. Beni e attività culturali;
2. Per il Soggetto beneficiario, il responsabile dell’Accordo è il, Sig. FABIO POLINI, nato a San Benedetto del Tronto il 11/04/1967 (AP), C.F. PLNFBA67D11H769Q;

Art. 5

Obblighi comuni

1. I sottoscrittori dell’Accordo si impegnano:
 - a) a rispettare i termini concordati;
 - b) a utilizzare strumenti di semplificazione dell’Attività amministrativa e dei connessi procedimenti;
 - c) a rimuovere ogni ostacolo procedurale che emerga in fase di realizzazione dell’intervento.
 - d) Le risorse assegnate verranno impegnate una volta sottoscritto il presente accordo;

Art. 6

Obblighi del soggetto beneficiario

1. Il beneficiario dovrà presentare alla Regione – P.F. Beni e Attività culturali il progetto esecutivo, ovvero progetto idoneo all’acquisizione dei pareri/nulla osta/ o altri atti di assenso, dell’intervento entro (max 120 gg) dalla sottoscrizione dell’Accordo salvo proroga ai sensi dell’art. 14 del presente Accordo.
Il progetto dovrà contenere la dichiarazione di proprietà del bene o in caso contrario copia dell’atto di delega/convenzione con il soggetto proprietario contenente anche le condizioni e modalità per l’utilizzo pubblico del bene oggetto dell’intervento.
Il Comune di CASTIGNANO, una volta acquisiti tutti i pareri di legge, ivi compreso quello della P.F. Beni e Attività Culturali della Regione Marche (a riguardo si evidenzia che potrà essere convocata apposita Conferenza dei Servizi secondo le diverse articolazioni previste - di norma art. 14 bis della legge 241/90 e s.m.i), trasmette copia conforme del progetto esecutivo approvato e procede all’affidamento dei lavori in conformità al D.Lgs. n. 50/2016;
2. Il beneficiario si impegna:
 - a) a realizzare l’intervento di propria competenza con le modalità e le procedure previste nell’Accordo e nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma di cui all’art. 9, che costituisce parte integrante dello stesso Accordo in ragione delle stringenti disposizioni della Legge n.145/2018 (Bilancio dello Stato) richiamate in premessa;
 - b) a rispettare la tipologia di spese ammissibili di cui all’art. 7 del presente Accordo

- c) a immettere, nell'apposito sistema di monitoraggio, i dati relativi all'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell'intervento;
- d) a trasmettere alla Regione ogni ulteriore dato e/o chiarimento richiesti;
- e) ad adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali; qualora l'intervento abbia più fonti di finanziamento, tali criteri devono garantire la non sovrapposizione delle diverse fonti di finanziamento;
- f) a conservare, tenere a disposizione ed esibire, a richiesta, la documentazione relativa all'intervento fino al 31/12/2030.

Art. 7

Spese ammissibili

1. In ragione del fatto che le risorse afferiscono a fondi di investimento, le tipologie di spesa ammissibili per l'intervento sono di seguito elencate:
 - a) opere di messa in sicurezza degli edifici, ivi compresi l'adeguamento/miglioramento sismico degli immobili;
 - b) opere strettamente connesse agli interventi di cui alla lettera a);
 - c) spese tecniche di progettazione e direzione lavori entro il limite di cui all'art. 9, comma 5, D.L. n. 8 del 09/02/2017 convertito con L. 7 aprile 2017, 45;
 - d) altri oneri attinenti all'espletamento di indagini e verifiche nonché quelli relativi all'espletamento delle attività connesse alla realizzazione dei lavori (quali a titolo esemplificativo, collaudi etc.).
2. Le somme derivanti da ribassi d'asta o da altre economie potranno essere utilizzate a copertura di modifiche contrattuali ai sensi dell'art.106 del DLgs 50/2016 e s.m.i per interventi afferenti le finalità del presente accordo previo parere del Responsabile regionale di cui all'art. 4 comma 1;

Art. 8

Finanziamento e ripartizione in annualità

3. Il finanziamento per l'intervento di cui al presente Accordo è pari a € 640.000,00
4. La ripartizione, in annualità, del finanziamento, è indicata nel cronoprogramma finanziario di seguito riportato:

	2019	2020	2021	totale
Regione ai sensi artt.833 e seguenti L.n. 145/2018	€ 60.000,00	€ 280.000,00	€ 300.000,00	€ 640.000,00

5. L'importo del finanziamento regionale non potrà in alcun modo superare quello indicato al comma 1 del presente articolo, resta ferma comunque la definizione dei quadri economici in fase esecutiva; qualora in sede di predisposizione del livello di progettazione idonea all'individuazione dell'esecutore dell'intervento ovvero nel corso dell'esecuzione dell'intervento si rendessero necessarie ulteriori risorse, queste dovranno necessariamente essere reperite dal "Soggetto beneficiario".

Art. 9

Cronoprogramma attuativo

1. L'attuazione dell'intervento è ripartita secondo il seguente cronoprogramma:

	2019	2020	2021
Sottoscrizione Accordo	LUGLIO		
Trasmissione progetto ai sensi art. 6	NOVEMBRE		
Acquisizione pareri ai sensi art. 6			
Approvazione progetto esecutivo	NOVEMBRE		
Affidamento lavori		MARZO	MARZO
Esecuzione dei lavori		DA MARZO A DICEMBRE	DA GENNAIO A MARZO
Stato Finale /Collaudo/ Regolare esecuzione			MARZO

Art. 10

Trasparenza

Il Comune di CASTIGNANO cura ed assicura gli obblighi di trasparenza e di informazione legati all'intervento del presente Accordo.

Il Comune di CASTIGNANO cura la conservazione di tutti gli atti relativi alla procedura di cui al presente Accordo.

Art. 11

Dati personali

I dati personali raccolti in relazione alle finalità del presente accordo sono trattati dalle parti nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 12

Controlli

- Oltre ai controlli ordinari di legge, la P.F. Beni e Attività Culturali della Regione Marche effettua controlli anche in loco:
 - per verificare la conformità dell'intervento realizzato al progetto approvato;
 - per verificare il rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma;
 - per verificare la completezza e la regolarità della documentazione tecnica e contabile.

Art. 13

Proroghe

- I termini previsti per le diverse fasi attuative nel cronoprogramma di cui all'art. 9 possono essere motivatamente prorogati dal Responsabile regionale dell'Accordo.

Art. 14

Decadenza dal finanziamento

- Il beneficiario decade dal finanziamento nei seguenti casi:
 - se, a seguito dei controlli effettuati, venga dichiarata la non conformità dell'intervento realizzato al progetto approvato;
 - non siano adempiuti gli obblighi relativi al monitoraggio;
 - venga accertata la violazione della normativa che disciplina l'intervento;
 - il mancato rispetto del cronoprogramma attuativo salvo proroga ai sensi dell'art. 13.
- La decadenza dal finanziamento comporta il recupero da parte della Regione delle somme erogate.
- Son fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 15

Clausola di salvaguardia

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 838 della L.145/2018 riportato nelle premesse del presente accordo, qualora la Regione dovesse risultare soggetta al recupero di somme per mancati impegni degli investimenti di cui al presente Accordo ascrivibili al mancato rispetto dello stesso da parte del beneficiario, la stessa potrà rivalersi nei confronti dell'amministrazione comunale inadempiente.

Art. 16

Liquidazione del finanziamento

1. La liquidazione del finanziamento è effettuata, nei limiti degli importi stabiliti dal cronoprogramma finanziario di cui all'art. 8 comma 2, su richiesta del beneficiario utilizzando i moduli forniti dalla Regione, previo aggiornamento dei dati presenti nel sistema di monitoraggio, come segue:
 - a) fino 20% del finanziamento entro 30 giorni dalla comunicazione di inizio lavori;
 - b) alla presentazione degli stati di avanzamento previa trasmissione dei documenti di spesa quietanzati (con indicazione dei relativi codici CUP - CIG);
 - c) a rendicontazione dello stato finale dell'intervento.

Non sono ammessi pagamenti in contante.

2. Alla richiesta di liquidazione sono allegati:
 - a) l'attestazione dell'ammontare delle spese sostenute sottoscritta dal responsabile dell'Accordo per il beneficiario;
 - b) l'elenco degli atti di liquidazione e dei mandati di pagamento quietanzati con i quali il beneficiario ha disposto il pagamento delle spese oggetto di finanziamento; le prove delle spese sostenute (bonifici, estratti conto, etc.)
 - c) la dichiarazione che le spese sostenute sono reali e conformi a quanto previsto in sede di approvazione dell'intervento.
3. La Regione verifica la rispondenza fra la richiesta del beneficiario e i dati presentati.

Art. 17

Durata e modifica dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha validità fino al completamento degli interventi e certificazione e liquidazione da parte della Regione dell'ultima quota di finanziamento.
2. L'Accordo può essere modificato per concorde volontà dei sottoscrittori.

Art. 18

Controversie

1. Per eventuali controversie tra le parti, in ordine all'interpretazione, all'efficacia ed all'applicazione del presente accordo, il Foro competente è quello di Ancona.

Art. 19

Disciplina applicabile

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente accordo si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Le parti accettando gli impegni reciproci specificati negli articoli sopra indicati approvano e sottoscrivono il presente accordo con firma digitale ai sensi dell'art.15 della L.241/90 e ss.mm. e ii.

Per la Regione Marche

Il Dirigente della P.F. Beni e attività culturali

Dott.ssa Simona Teoldi

Per il Comune di CASTIGNANO

Il sindaco FABIO POLINI